

## Art. 2.

Entro il 31 gennaio 1974 le predette imprese di cui all'art. 1 debbono versare il contributo provvisorio relativo all'anno 1974 determinato applicando la stessa aliquota dell'1,30 per cento sui premi incassati nell'esercizio 1972 al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabiliti con il decreto ministeriale 6 luglio 1973.

Roma, addì 31 ottobre 1973

*Il Ministro:* DE MITA

(12686)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Palermo.**

## IL MINISTRO

## PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459; Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

## Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Palermo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . .	L. 4.086
Salariati fissi:	
comuni . . . . .	» 2.732
qualificati . . . . .	» 3.070
specializzati . . . . .	» 3.409

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

*Il Ministro:* BERTOLDI

(12623)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Brindisi.**

## IL MINISTRO

## PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

## Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Brindisi ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . .	L. 4.318
Salariati fissi:	
comuni . . . . .	» 3.376
qualificati . . . . .	» 3.712
specializzati . . . . .	» 4.100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

*Il Ministro:* BERTOLDI

(12611)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1973.

**Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Pellizzano.**

## IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Enel;

Vista la domanda in data 26 novembre 1964, con la quale il comune di Pellizzano (Trento) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica; ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio delle attività elettriche esercitate a mezzo della impresa elettrica comunale, giusta delibera del consiglio comunale n. 49 del 1° agosto 1964;

Vista la delibera n. 19 del 13 agosto 1973 con la quale il consiglio comunale di Pellizzano ha deliberato di revocare la propria deliberazione n. 49 del 1° agosto 1964, e di rinunciare alla concessione di esercizio del servizio elettrico;

Vista la istanza in data 21 settembre 1973, con la quale il sindaco del comune di Pellizzano, in esecuzione della delibera sopra indicata n. 19 del 13 agosto 1973, ha chiesto il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica comunale;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Pellizzano rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;